

**VERBALE DI ACCORDO
PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO, VALEVOLE PER I LAVORATORI EDILI
ED AFFINI DELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO E FERMO, INTEGRATIVO AL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO CCNL DEL 19 APRILE 2010**

Il giorno 1° dicembre 2013 presso gli uffici di Confindustria Ascoli Piceno

tra

- la Sezione Costruttori Edili ANCE Ascoli Piceno nelle persone del Presidente Francesco Gaspari e del Segretario Alessandra Giacomini
- la Sezione Costruttori Edili ANCE Fermo nella persona del Presidente Umberto Antonelli

assistiti dal Responsabile Area Risorse Umane di Confindustria Ascoli Piceno, Claudia Nicolai

e

- la Feneal/Uil Ascoli Piceno e Fermo nelle persone del Sigg. Leonardo Frascarelli e Silvio Armillei
- la Filca/Cisl Ascoli Piceno e Fermo nelle persone del Sigg. Tonino Passaretti e Spiro Prebibaj
- la Fillea/Cgil Ascoli Piceno nella persona del Sig. Francesco Petrocchi
- la Fillea/Cgil Fermo nella persona del Sig. Alessandro De Grazia

ai fini della stipula del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, Integrativo del C.C.N.L. 19.04.2010, da valere per tutto il territorio delle Province di Ascoli Piceno e di Fermo per tutte le Imprese edili e per i lavoratori da esse dipendenti, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle Imprese stesse,

considerato

- che l'attuale difficile situazione del settore delle costruzioni nel territorio delle province di Ascoli Piceno e Fermo rende il rinnovo del contratto Integrativo scaduto il 31 dicembre 2010 oltremodo difficoltoso;
- che è comunque nelle intenzioni delle parti datoriali e sindacali sottoscrivere un rinnovo contrattuale che, pur tenendo conto della difficoltà del settore, contribuisca da un lato al mantenimento della competitività delle imprese del territorio e dall'altro al miglioramento delle condizioni di lavoro dei loro dipendenti;

tutto quanto sopra premesso


le parti convergono di rinnovare il Contratto Integrativo provinciale delle imprese edili ed affini, Integrativo del C.C.N.L. 18/06/2008 rinnovato con verbale di accordo del 19/04/2010 a valere per tutto il territorio delle province di Ascoli Piceno e Fermo per tutte le imprese edili ed i dipendenti ivi operanti.

E.V.R. Elemento Variabile della retribuzione

Viene istituito l'elemento variabile della retribuzione (EVR) la cui determinazione è prevista dal CCNL Edile Industria del 19 aprile 2010 art. 38 lett. f) sulla base dei criteri indicati dal medesimo articolo e dagli articoli 12 e 46 e di quanto stabilito nel presente accordo.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'EVR elemento variabile della retribuzione è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, che deve essere correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, compreso il trattamento di fine rapporto (art. 2120 del c.c. 2° comma).

Le parti concordano che l'importo dell'EVR è onnicomprensivo di ogni incidenza diretta e/o indiretta sugli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto nazionale e territoriale avendone già tenuto conto in fase di quantificazione del premio stesso.



Ai fini della determinazione annuale dell'EVR a livello provinciale, sono utilizzati gli indicatori previsti dal CCNL relativi alle province di Ascoli Piceno e Fermo. Il quinto indicatore determinato a livello territoriale dalle parti sociali è indicato nel numero dei DURC emessi per lavori edili nelle province di Ascoli Piceno e Fermo.

L'incidenza ponderale dei cinque indicatori è stabilita nelle seguenti percentuali:

- numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile: 20%;
- monte salari denunciato alla Cassa Edile: 20%;
- ore denunciate alla Cassa Edile: 20%;
- valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT: 20%;
- numero DURC emessi nelle Province di Ascoli Piceno e Fermo: 20%.

Le parti pur ribadendo che l'EVR deve tenere conto dell'andamento congiunturale del settore rilevato nel periodo quanto più prossimo a quello in cui l'EVR medesimo viene quantificato, prendono atto che alla data odierna l'ultimo triennio in cui sono noti tutti gli indici è il triennio 2008-2006 e pertanto, in coerenza con quanto previsto dal CCNL, stabiliscono che per l'anno 2013 il raffronto dei cinque parametri territoriali, su base triennale, sarà effettuato comparando il triennio 2008-2007-2006 con il triennio 2007-2006-2005.

L'elemento variabile della retribuzione a livello provinciale è determinato, per gli impiegati, gli operai e per gli apprendisti impiegati ed operai, nella misura dell'1% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

Le parti con la sottoscrizione del presente accordo confermano la valutazione ai fini EVR per l'anno 2013 che sarà erogato nel 2014. L'importo di EVR determinato per l'anno 2013, verrà corrisposto in un'unica soluzione con la retribuzione del mese di febbraio 2014 (come da tabella - Allegato 2).

Per la verifica aziendale si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL 10/04/2010 art. 38.

Ai nuovi assunti l'EVR sarà erogato pro-quota calcolando dalla data di assunzione e fino al termine dell'anno di riferimento, così come per gli operai/impiegati che dovessero essere dimessi e/o licenziati l'EVR verrà conteggiato fino al momento dell'effettiva presenza. La frazione di mese non superiore a 15 giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Nel caso di prestazione a tempo parziale, l'importo dell'EVR è corrisposto in misura proporzionale all'entità della prestazione lavorativa.


Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato dal vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Le parti si danno atto altresì che la struttura dell'EVR così come individuato e secondo la tabella riportata, corrisponde nel complesso e nei dettagli applicativi alle vigenti disposizioni normative in tema di erogazioni retributive di cui siano incerti l'ammontare e pertanto riconoscono la sussistenza del diritto delle aziende ad ottenere la cosiddetta decontribuzione sugli importi erogati a questo titolo nonché l'eventuale diritto del lavoratore all'applicazione di normative che prevedano formule di riduzione IRPEF in relazione ad incrementi di produttività.

In particolare le parti dichiarano che il presente accordo è conforme alle disposizioni del DPCM 22/01/2013.

A tale fine ANCE Ascoli Piceno ed ANCE Fermo provvederanno al deposito del presente accordo nei termini di legge.

Al fine di determinare l'eventuale sussistenza, entità ed erogazione dell'EVR per gli anni successivi le parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi entro la data del 31/12/2014 e successivamente di anno in anno alla medesima scadenza per verificare la sussistenza dei requisiti e l'esattezza dei parametri riservandosi in tale sede la facoltà di pervenire a diverse scelte che siano compatibili con gli scenari del settore e del mercato e sottoscrivendo specifici accordi.



2

INDENNITA' DI DISAGIO PER I LAVORI ESEGUITI IN GALLERIA

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 gruppo B) del CCNL 19/04/2010, previa attuazione di quanto stabilito dal 3° capoverso, per il personale addetto ai lavori in galleria con fronte di avanzamento distante oltre 1 km. dall'imbocco si determinano le seguenti ulteriori maggiorazioni, da computarsi sugli elementi delle retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 19/04/2010:

da 1 a 4 km. 6%
oltre 4 km. 10%

REPERIBILITA'

La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'azienda per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti o altre attività simili.

Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.

Il lavoratore potrà essere inserito dall'azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione plurimensile di norma previo preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.

Fermo restando le prioritarie esigenze organizzative e produttive l'impresa provvederà ad avvicinare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando comunque priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.

Nessun lavoratore può rifiutarsi di compiere turni di reperibilità salvo giustificato motivo.

L'impresa, una volta predisposto il programma dei turni di reperibilità, lo sottoporrà ai lavoratori interessati i quali ne restituiranno una copia debitamente firmata.

Il lavoratore dovrà comunicare per tempo l'esatto recapito telefonico, al fine di poter essere immediatamente rintracciabile, qualora non fosse in possesso di cellulare fornito dalla azienda.

Il lavoratore in reperibilità, in caso di chiamata, è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 60 minuti dalla chiamata, fatta salva diversa pattuizione aziendale - e dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire. Diverse eventuali modalità potranno essere indicate, di volta in volta, in considerazione della localizzazione del singolo intervento.

Nel caso in cui il lavoratore, durante il periodo di reperibilità, assuma comportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento, l'indennità di reperibilità, come di seguito definita.


La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:

- a) giornaliera
- b) settimanale.

Al lavoratore interessato ai turni di reperibilità verrà riconosciuto un compenso, avente natura retributiva, pari ad € 30,00 lordi settimanali. Tale compenso è dovuto solo per le settimane interessate al turno di reperibilità, ossia per le settimane nelle quali il lavoratore è in attesa di una eventuale chiamata da parte dell'azienda. Per i periodi in cui la reperibilità sarà organizzata con articolazione giornaliera, il compenso giornaliero sarà pari a € 4,00 lordi (giorno lavorativo) € 4,50 lordi (giorno libero) € 5,50 lordi (giorno festivo).

Le ore di intervento lavorativo effettuate durante la reperibilità verranno remunerate con le maggiorazioni previste per i casi di lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni.

Le parti si danno atto che i compensi a titolo di indennità di reperibilità, come sopra definiti, sono stati quantificati



considerando i riflessi sugli Istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuali e quindi già comprensivi della suddetta incidenza. In attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente accordo siano esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali di miglior favore in essere, che regolamentano la materia disciplinata nel presente articolo.

INDENNITA' DI TRASPORTO

Operai

Con decorrenza 1° dicembre 2013, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa l'indennità di trasporto prevista dal c.i.p.l. 16/03/2007 viene stabilita nelle seguenti misure:

- per i lavoratori che prestino attività lavorativa nel loro comune di residenza, € 1,00 giornaliera;
- per i lavoratori che prestino attività lavorativa fuori del loro comune di residenza e fino a 20 km dall'abitazione, € 1,50 giornaliera;
- per i lavoratori che prestino attività lavorativa fuori del loro comune di residenza ed oltre 20 km dall'abitazione, € 2,00 giornaliera.

Si considera giornata di presenza anche la presenza del lavoratore in cantiere alla quale non faccia seguito, per maltempo o per altra causa di forza maggiore, l'effettiva prestazione lavorativa per tutta o parte della giornata.

Sui predetti Importi non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del CCNL 19/04/2010.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'azienda provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso analogo titolo, anche aziendali.

Impiegati

Agli impiegati dipendenti delle imprese edili verrà corrisposto mensilmente a titolo forfetario per indennità sostitutiva di trasporto un importo pari a € 8,00.

Tale importo non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 56 del vigente CCNL.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo anche aziendali.

ENTI PARITETICI CASSA EDILE ED ENTE SCUOLA EDILE/CPT


Le parti confermano la assoluta necessità che si persegua, sull'intero territorio regionale, un sistema omogeneo delle Cassa Edili di Sistema, con riferimento agli istituti, alle aliquote ed alle prestazioni. Favoriranno quindi, per quanto di loro competenza, ogni azione volta al riallineamento delle funzioni degli enti bilaterali al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza con l'obiettivo finale di pervenire alla costituzione di una Cassa Edile di Sistema Regionale unica.

Ferme restando le condizioni vigenti per tutte le voci sotto non menzionate, le parti decidono di modificare, con decorrenza dal 1° dicembre 2013 le seguenti contribuzioni e prestazioni degli Enti paritetici.

PRESTAZIONI CASSA EDILE

A decorrere dal 1° dicembre 2013 le seguenti prestazioni extracontrattuali erogate dalla Cassa Edile subiscono le variazioni di seguito indicate:

- protesti oculistiche - rimborso massimo € 150,00. La prestazione viene estesa anche ai familiari (coniuge e figli fiscalmente a carico);
- protesti acustica - importo massimo rimborsabile fissato a € 500,00;
- spese sanitarie (ticket) - viene aumentata al 60% la percentuale rimborsabile delle spese documentate con un massimo annuale per singolo iscritto di € 150,00;
- buoni libro - riduzione ad 800 del numero di ore necessarie per poter accedere alla prestazione;



- nascita figlio – aumento dell'importo rimborsabile a € 400,00;
- trasferimento nucleo familiare – riduzione a 1600 delle ore necessarie per poter accedere alla prestazione;
- matrimonio – aumento importo rimborsabile a € 600,00;
- visite specialistiche (di nuova istituzione) – con la medesima disciplina prevista per l'ottenimento della prestazione spese sanitarie (ticket), all'iscritto che sostenga spese per visite mediche specialistiche spetta una prestazione pari al 60% del costo sostenuto fino ad un rimborso massimo di € 150,00 annuo.

A far data dal 01/12/2013 la prestazione definita "Indumenti da lavoro – tute e scarpe" fino ad oggi gestita integralmente dall'Ente Scuola Edile diviene di competenza della Cassa Edile rientrando nell'insieme delle prestazioni extracontrattuali dalla stessa erogate.

Il Regolamento di disciplina della prestazione, attualmente vigente presso l'Ente Scuola Edile, viene pertanto fatto proprio dalla Cassa Edile fatti salvi gli adeguamenti necessari alla puntuale nuova gestione della prestazione. Alla Cassa Edile passa quindi l'onere economico della prestazione mentre resta in capo all'Ente Scuola Edile la gestione operativa della stessa (raccolta dei dati, comunicazioni, distribuzione, etc.).

Si riporta, di seguito, la tabella riepilogativa di tutte le prestazioni con le modifiche intervenute:

PRESTAZIONE	Ore	%	Fam	Importo
Protesi dentarie	600	50%	si	1.000,00
Protesi oculistiche	600		si	150,00
Protesi acustiche	600		no	500,00
Spese sanitarie (ticket)	600	60%	si	150,00
Visite specialistiche	600	60%	si	150,00
Buoni libro	800			varie
Tesi II laurea	800			varie
Nascita figlio	800			400,00
Trasferimento nucleo familiare	1600			800,00
Matrimonio	800			600,00
Ass. funerario				700,00
Sussidio straordinario				1.000,00
Indumenti da lavoro	600			

CONTRIBUZIONE ENTI PARITETICI

Le parti, verificato l'andamento dei singoli fondi sulla base dei dati di bilancio al 30 settembre 2012, verificati i rapporti percentuali indicati nell'accordo nel maggio 2005 (patrimonio netto, riserva APE e riserve mutualizzate) e tenuto conto delle esigenze contrattuali da soddisfare, ritengono necessario procedere ad una rimodulazione di alcune aliquote contributive.

In considerazione di quanto sopra esposto e tenuto conto dell'andamento del bilancio della Cassa Edile e dell'Ente Scuola, delle attività previste in capo alle medesime e delle riserve finanziarie presenti, le parti convengono di apportare le seguenti modifiche alla contribuzione da versare agli Enti Paritetici e decorrenti dalla data del 01/12/2013:

APE: l'aliquota contributiva viene ridotta al 2,85%

Fondo prestazioni: il contributo per fondo prestazioni viene ridotto allo 0,55%

Contributo Ente Scuola/CPT: il contributo per le attività della Scuola Edile/CPT viene ridotto all'1,15%.

Tale modifica sarà oggetto di monitoraggio periodico per l'andamento dei corrispondenti fondi e gestioni al fine di adeguare le aliquote stesse alle effettive esigenze finanziarie degli Enti.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE – RLST

In riferimento a quanto previsto dall'art. 87 del CCNL le parti convengono sull'istituzione della figura del RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale).

Per far fronte agli oneri derivanti dalla costituzione dell'istituto verrà creato, a far data dal 01/12/2013, un apposito fondo autonomo alimentato da un contributo, a carico delle imprese, pari allo 0,08%.

Il versamento di tale contributo sarà dovuto esclusivamente dalle imprese in cui non sia stato eletto e/o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Per ottenere l'esonero dall'obbligo contributivo, le imprese nel cui ambito sia stato eletto o designato il RLS devono far pervenire alla Cassa Edile, secondo le istruzioni operative da questa fornite, copia della comunicazione all'Inail di cui all'art. 18, comma 1, lettera aa) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

L'RLST sarà individuato nella persona di un rappresentante indicato congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo sulla base di competenza e professionalità e che sarà comunicato preventivamente a cura delle stesse OO.SS., ad ANCE Ascoli Piceno e ad ANCE Fermo al CPT ed all'impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore ai fini della sottoscrizione dell'accordo di nomina nel rispetto delle disposizioni contrattuali.

I criteri e le modalità di espletamento dell'attività del RLST saranno oggetto di apposito regolamento sottoscritto tra le parti firmatarie del presente accordo, secondo principi finalizzati a realizzare una piena collaborazione fra le parti ed all'affermarsi della cultura della prevenzione in materia di sicurezza.

Le parti concordano di monitorare periodicamente gli effetti operativi ed economici della presente disposizione.

CIGO APPRENDISTI


Allo scopo di far fronte alle richieste delle imprese del trattamento CIGO a favore dei lavoratori apprendisti, altrimenti non tutelati, e quindi di poter contare su una maggiore capienza dell'apposito Fondo si concorda di fissare l'aliquota della prestazione istituita con accordo del 23/04/2009, nella misura dell'1%.

Le parti, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio del fondo, si impegnano ad effettuare una verifica annuale dell'andamento della prestazione nonché della congruità della percentuale di contribuzione.

LE NUOVE TABELLE CONTRIBUTIVE CASSA EDILE

Contributo	a carico impresa	a carico operaio	Totale
APE	2,8500	0,0000	2,8500
Fondo prestazioni	0,5500	0,0000	0,5500
Adesione Territoriale	0,6150	0,6150	1,2300
Adesione Nazionale	0,2222	0,2222	0,4444
Ente Scuola	1,1500	0,0000	1,1500
RLST	0,0800	0,0000	0,0800
Cassa Edile	1,9250	0,3850	2,3100
Lavori usuranti	0,1000	0,0000	0,1000
Totale	7,4922	1,2222	8,7144

H e
af



VALIDITA', DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto, integrativo del CCNL 19/04/2010 entra in vigore, per tutto il territorio delle provincie di Ascoli Piceno e Fermo, dalla data 01/12/2013 ed avrà durata fino al 31/12/2015 salvo diverse indicazioni concordate tra le parti nazionali.

Tenuto conto di quanto eventualmente stabilito dalla contrattazione nazionale e/o qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata a/r, almeno tre mesi prima della scadenza come sopra fissata, si intenderà rinnovato per un ulteriore anno.

CONTRATTAZIONE VIGENTE

Tutti i trattamenti già riconosciuti e non modificati dal presente accordo di rinnovo restano in atto come precedentemente regolamentati.


INCONTRI PERIODICI

La parti si impegnano a mantenere una costante attenzione sull'andamento del settore e sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente accordo nonché di prevedere periodici incontri volti alla verifica delle esigenze del settore anche al fine di identificare azioni comuni di promozione e di tutela dello stesso.


Per la durata del presente accordo le parti, entro il 30 luglio di ciascun anno si incontreranno comunque per una verifica dello stato di attuazione dello stesso, della sua efficacia, dell'operatività degli enti paritetici e per confermare e/o modificare, previo specifico accordo, le previsioni connesse a quanto nello stesso stabilite.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la Sezione Costruttori Edili ANCE Ascoli Piceno




p. la Sezione Costruttori Edili ANCE Fermo




p. la Confindustria Ascoli Piceno



p. la Feneal/UIL Ascoli Piceno e Fermo




p. la Filca/Cisl Ascoli Piceno e Fermo



p. la Fillea/Cgil Ascoli Piceno



p. la Fillea/Cgil Fermo



ALLEGATO 1

ELEMENTI PER VERIFICA EVR 2005-2008

	10/04-09/05	10/05-09/06	10/06-09/07	10/07-09/08	Peso pond.	2005 2007	2006 2008	Var %	
N° Operai iscritti al mese di settembre	3.521	4.178	4.886	4.681	20%	12.585	13.745	9,22%	20,00%
Massa salari (<i>migliaia di Euro</i>)	28.333	35.258	40.577	42.250	20%	104.168	118.085	13,36%	20,00%
Ore denunciate (<i>x 1000</i>)	3.577	4.315	4.783	4.898	20%	12.675	13.996	10,42%	20,00%
N° Imprese iscritte al mese di settembre	774	1.036	1.188	1.174	20%	2.998	3.398	13,34%	20,00%
	2005	2006	2007	2008					
Valore aggiunto ISTAT	477	445	508	507	20%	1.430	1.460	2,10%	20,00%
					100%				100%

W
 af e
 Ar
 f
 H
 Spu
 f
 8

ALLEGATO 2

IMPORTI EVR ANNO 2013

LIVELLO	CATEGORIA	EVR 1% SUI MINIMI GENNAIO 2010
	Impiegati Importi mensili	
7	Quadri ed impiegati di 1° super	170,28
6	Impiegati 1° categoria	153,24
5	Impiegati 2° categoria	127,68
4	Impiegati	119,16
3	Impiegati 3° categoria	110,64
2	Impiegati 4^ categoria	99,60
1	Impiegati 4^ categoria 1° impiego	85,08

LIVELLO	CATEGORIA	EVR 1% SUI MINIMI GENNAIO 2010	EVR 1% SUI MINIMI GENNAIO 2010	EVR 1% SUI MINIMI GENNAIO 2010
		Importo orario	Importo mese	Importo anno
	Operai Comune	0,041	7,09	85,08
	Operai Qualificato	0,048	8,30	99,60
	Operai Specializzato	0,053	9,22	110,64
	Operai IV Livello	0,057	9,93	119,16